

D.P.R. 4 novembre 1980, n. 719.

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale non docente delle Università, ai professori universitari incaricati esterni ed agli assistenti universitari.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 1980, n. 305.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione¹;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382²;

Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707³;

Visto l'accordo intervenuto il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI;

¹ **Cost. 27-12-1947**

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

87. *Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.*

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi⁽⁹³⁾ ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

² **L. 22-7-1975 n. 382.** *Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1975, n. 220.*

9. *Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato, esclusi i dirigenti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato.*

Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabilità e i procedimenti disciplinari.

Gli accordi sono triennali.

Con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello Stato.

Il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti.

L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato

³ **L. 3-11-1980 n. 707.** *Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 novembre 1980, n. 302.*

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. Al personale non docente dell'Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, dei policlinici universitari, al personale delle opere universitarie, compreso quello delle Università libere, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni nonché ai professori universitari incaricati esterni e agli assistenti universitari sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:

L. 10.000 lorde una tantum individuali, a partire dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;

L. 40.000 mensili lorde individuali, a partire dal 1° gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.

2. Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

3. Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092⁴, e

⁴ **D.P.R. 29-12-1973 n. 1092.** *Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.*

43. Base pensionabile.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;

b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 , per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

4. Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032⁵, e successive modificazioni.

5. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707⁶.

Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177 per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976.

⁵ **D.P.R. 29-12-1973 n. 1032.** Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1974, n. 71.

37. Contributo previdenziale obbligatorio.

L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta ^(a).

Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento ^(b).

I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorché non siano state erogate prestazioni ^(c).

(a) Vedi, anche, in merito, gli artt. 6 e 8, Accordo 29 luglio 1999.

(b) Per la determinazione del contributo, vedi l'art. 1, comma 242, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(c) Vedi, anche, l'art. 18, L. 20 marzo 1980, n. 75, e il D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Per la soppressione del contributo, vedi l'art. 53, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

⁶ **L. 3-11-1980 n. 707.** Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 novembre 1980, n. 302.